

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 1.3.2016

La Nuova Procedura Civile, 1, 2016

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Consulenza tecnica preventiva, pronuncia di incompetenza, ammissibilità

La pronuncia di incompetenza è ammissibile anche nel procedimento previsto dall'art. 696 bis c.p.c., atteso che l'art. 669 quaterdecies c.p.c. espressamente dispone che l'art. 669 septies c.p.c., che disciplina il contenuto delle pronunce che rigettano l'istanza cautelare o dichiarano l'incompetenza del giudice adito, si applica anche ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV del capo, nel quale vi è anche l'art. 696 bis c.p.c., in base al quale l'attore ha agito in giudizio.

Tribunale di Napoli, sezione seconda, sentenza del 28.9.2015

...omissis...

Ritenuto che la dichiarata qualità di consumatore del xxxxx contrario di quanto sostenuto da quest'ultimo, non costituisce fatto impeditivo dell'applicazione alla controversia di siffatta clausola, che è stata inserita in un contratto concluso, invece, tra soggetti che non rivestivano la predetta qualità, ritenendo di aderire all'orientamento giurisprudenziale per il quale "ove un contratto di leasing venga ceduto dall'utilizzatore originario, professionista, ad una persona fisica, consumatore, a quest'ultimo è opponibile la clausola di competenza territoriale esclusiva presente nel contratto, poiché la cessione è una operazione neutra che lascia immutate le posizioni e gli obblighi delle parti" (Cassazione civile, sez. III, 05/11/2013, n. 24799);

considerato che il procedimento in discorso prelude ad un'azione di merito che è diversa per petitum da quella già tra le parti pendente ed avente ad oggetto la nullità del contratto in questione, che è stata lamentata dal xxxxxxs, atteso che quest'ultimo ritiene di potere chiedere, nel successivo ed eventuale giudizio a cognizioni piena, l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per legittimo esercizio del recesso dallo stesso, del diritto di conseguire il rimborso dei costi sopportati per la conservazione dell'imbarcazione dopo di esso della restituzione delle somme di cui all'art. 1526 c.c.;

osserva, inoltre, che è principio processuale generale quello per il quale i procedimenti prodromici rispetto a quello nel quale si accerteranno, con idoneità al giudicato, i diritti in contesa, sono di competenza del giudizio che lo stesso per la causa di merito;

ritenuto che la pronuncia di incompetenza è ammissibile anche nel procedimento previsto dall'art. 696 bis c.p.c., atteso che l'art. 669 quaterdecies c.p.c. espressamente dispone che l'art. 669 septies c.p.c., che disciplina il contenuto delle pronunce che rigettano l'istanza cautelare o dichiarano l'incompetenza del giudice adito, si applica anche ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV del capo, nel quale vi è anche l'art. 696 bis c.p.c., in base al quale l'attore ha agito in giudizio;

reputata, quindi, fondata l'eccezione sollevata dalla resistente e l'insussistenza della competenza territoriale del giudice adito per esservi quella del giudice indicato nella clausola predetta;

p.q.m.

Dichiara la propria incompetenza per territorio per esservi quella del Tribunale di Milano; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali che liquida in euro 2.025,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario, nella misura del 15% del compenso, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge.

Si comunichi.